Sistema Socio Sanitario

Ospedale Papa Giovanni XXIII

Regione Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

DELIBERAZIONE NR. 1920 DEL 18/11/2026

OGGETTO: CONVENZIONE CON IL CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE NAZIONALE DI SICUREZZA "SECOND OPINION NAZIONALE IN INFETTIVOLOGIA" DELLA RETE NAZIONALE TRAPIANTI

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. ALESSANDRO AMOROSI
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO	DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che:

- la Legge 1 aprile 1999 n. 91 ha istituito il Centro Nazionale Trapianti presso l'Istituto Superiore di Sanità quale organismo di coordinamento della Rete Nazionale Trapianti;
- il Centro Nazionale Trapianti svolge, tra le proprie funzioni istituzionali, attività di coordinamento nazionale, assegnazione degli organi nei programmi nazionali, promozione della sicurezza del sistema trapiantologico e gestione dei rapporti con organismi nazionali ed internazionali nel settore dei trapianti;
- con D.M. 27 ottobre 2004 è stata costituita, nell'ambito della Consulta Permanente per i Trapianti, la Commissione Nazionale per la Sicurezza, incaricata di fornire una "second opinion" tecnica nei casi complessi concernenti aspetti anatomopatologici, medico-legali e infettivologici;
- l'ASST Papa Giovanni XXIII è sede di strutture ad elevata specializzazione nell'ambito delle malattie infettive e dell'attività trapiantologica e dispone di professionalità di comprovata esperienza nel settore;
- con nota prot. ASST n. 48161 del 7 novembre 2026 il Centro Nazionale Trapianti ha richiesto la disponibilità ad avviare una collaborazione finalizzata alla partecipazione di un professionista aziendale alla Commissione Nazionale di Sicurezza - Second Opinion Nazionale in Infettivologia;

Richiamati:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 15-quinquies, comma 2, punto c), del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, che relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede "... la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture";
- l'art. 2, comma 308, lett. a), della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 che attribuisce al Centro Nazionale Trapianti la facoltà di stipulare accordi e convenzioni con amministrazioni pubbliche per attività di comune interesse;
- l'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, che esclude dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici gli accordi di cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici finalizzati al perseguimento di obiettivi comuni di interesse pubblico;
- gli artt. 88 e seguenti del C.C.N.L. Area Sanità 2019-2021 sottoscritto in data 23 gennaio 2024, che disciplinano le attività svolte dai dirigenti medici nell'ambito di rapporti convenzionali tra enti pubblici ed in particolare l'art. 91, che rimanda alla stipula di apposito accordo, tra i soggetti istituzionali coinvolti, per la disciplina dell'attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, l'accesso e i limiti orari, il compenso e la motivazione;
- il regolamento aziendale vigente per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale, che definisce le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni;

Considerato che la convenzione in esame è finalizzata alla collaborazione tra il Centro Nazionale Trapianti (CNT) e ASST Papa Giovanni XXIII per la partecipazione di un dirigente medico dell'Azienda alla Commissione nazionale di sicurezza "Second Opinion" in infettivologia della Rete Nazionale Trapianti, con funzioni di supporto specialistico nella valutazione dei casi complessi e dei rischi infettivologici correlati ai processi di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule, nonché nella predisposizione di linee guida e protocolli operativi di rilevanza nazionale;

Rilevato che le attività oggetto della collaborazione risultano direttamente riconducibili alle finalità istituzionali di entrambi gli enti coinvolti, in quanto il Centro Nazionale Trapianti esercita compiti di coordinamento della Rete Nazionale Trapianti e di garanzia della qualità e sicurezza del sistema trapiantologico nazionale, mentre l'ASST Papa Giovanni XXIII, quale struttura sanitaria autorizzata allo svolgimento di attività trapiantologiche e dotata di elevate competenze specialistiche nel settore delle malattie infettive, contribuisce attraverso il proprio patrimonio professionale e scientifico al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico sovra-aziendale e nazionale;

Dato atto che la collaborazione non è orientata alla realizzazione di un'utilità economica o commerciale per le parti, bensì al perseguimento di un obiettivo comune consistente nel miglioramento della qualità clinica, della sicurezza, dell'efficacia e dell'omogeneità delle procedure della Rete Nazionale Trapianti, a beneficio dell'intero Servizio Sanitario Nazionale e dei cittadini assistiti;

Evidenziato che:

- l'accordo realizza una forma di cooperazione istituzionale tra enti pubblici fondata sulla condivisione di competenze professionali, conoscenze specialistiche e attività tecnico-scientifiche, mediante il contributo del personale dell'Azienda alle attività della Commissione nazionale di sicurezza, assicurando il raggiungimento di finalità pubbliche convergenti che nessuna delle parti potrebbe perseguire con la medesima efficacia agendo isolatamente;
- sussistono pertanto i presupposti dell'interesse comune previsti dall'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché dell'accordo di cooperazione tra amministrazioni pubbliche previsto dall'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, essendo la collaborazione diretta al perseguimento di finalità istituzionali condivise, alla realizzazione di servizi pubblici di rilevanza nazionale e al miglioramento della qualità e della sicurezza del sistema trapiantologico, in assenza di logiche lucrative o di scambio a prestazioni corrispettive propri dei contratti di appalto;

Acquisito, in data 06/11/2026, il parere positivo della Direzione aziendale circa l'approvazione della convenzione;

Dato atto che il direttore della SC Malattie infettive ha individuato la dr.ssa Manuela Carugati quale componente della commissione nazionale di sicurezza "second opinion nazionale in infettivologia" della Rete nazionale trapianti tra i dirigenti medici a rapporto esclusivo presso la propria struttura che svolgerà l'attività in regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità;

Precisato che:

- l'attività di consulenza specialistica sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito orario dovuto all'azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate;
- gli introiti derivanti, rientranti nell'ambito della libera professione/consulenza, saranno assegnati in funzione delle ore effettivamente svolte dalla professionista sopra indicata che garantirà l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale;
- l'importo riconosciuto alla professionista pari ad € 91,94 per ora di attività si intende comprensivo delle competenze aziendali, dell'aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico dell'azienda ove dovute;

Visto il testo della convenzione, allegato al presente provvedimento, con validità dal 1° dicembre 2026 fino al 30 novembre 2027;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;

Dato atto, altresì, che responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di stipulare con il Centro Nazionale Trapianti, con sede presso l'Istituto Superiore di Sanità a Roma, specifica convenzione per attività di consulenza specialistica di *second opinion*, per l'arco temporale 1° dicembre 2026 - 30 novembre 2027, con le modalità e alle condizioni riportate nel testo allegato (allegato A) al presente provvedimento;

2. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione siano contabilizzati nel conto che identifica proventi in regime libero - professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte in premessa, al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni;
3. di incaricare la SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità (1) dell'emissione delle fatture sulla base della rendicontazione delle prestazioni da parte della suddetta società e (2) della ripartizione dei compensi come specificato in premessa, previo introito del corrispettivo fatturato;
4. di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per l'azienda;
5. di dare atto che responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

CONVENZIONE

DELLA RETE NAZIONALE TRAPIANTI

TRA

il Centro Nazionale Trapianti, con sede presso l'Istituto Superiore di Sanità, sito in Roma, Viale Regina Elena n. 299 (P.IVA/CF 80211730587), rappresentato dal Dott. Giuseppe Feltrin in qualità di rappresentante legale dello stesso, domiciliato per la carica presso la sede, di seguito denominato "CNT"

e

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII (ASST), sita in Bergamo Piazza OMS n. 1, (P. IVA n. 04114370168) nella persona del Direttore generale dott. Francesco Locati, legale rappresentante

PREMESSO

- che CNT è istituito a norma dell'art. 8, L. 1° aprile 1999 n. 91" Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti" presso l'Istituto Superiore di Sanità;

- che CNT, istituito presso l'ISS, a norma del D.lgs. 28 giugno 2012, n. 106 "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010 n. 183", riceve le linee programmatiche e di indirizzo da parte del Ministero della salute;

- che CNT, a norma del DM. 19 novembre 2015 "Attuazione della Direttiva 2010/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché attuazione della Direttiva di Esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti", è organo, di cui si avvale il Ministero della salute, preposto al Coordinamento della Rete nazionale per i trapianti;

- che CNT, a norma dell'art. 8, comma 6 lettere f) e l) della Legge 1° aprile 1999, n. 91 ha funzioni operative per quanto riguarda l'assegnazione degli organi per i casi relativi alle urgenze, per i programmi definiti a livello nazionale e per i tipi di trapianto per i quali il bacino di utenza minimo corrisponde al territorio nazionale;

- che CNT, a norma dell'art. 8, comma 6, lettera m) e m-ter) della Legge 1° aprile 1999, n. 91 ha il compito di promuovere e coordinare i rapporti con le istituzioni estere al fine di

facilitare lo scambio di organi, nonché di controllo sullo scambio degli organi con gli altri Stati membri dell'Unione Europea e con i Paesi terzi;

- che CNT, a norma dell'art. 4, comma 6, letto. d), ha il compito di definire e gestire i protocolli operativi per l'assegnazione ad altre Regioni degli organi non utilizzati nell'ambito della Regione di provenienza;

- che con DM 27 ottobre 2004, veniva costituita all'interno della consulta permanente per i trapianti di cui all'art. 9, Legge 91/99., la "Commissione Nazionale per la Sicurezza", con il compito di fornire alla rete trapiantologica una seconda opinion tecnica nella risoluzione dei casi complessi in materia di anatomopatologia, medicina legale e infettivologia;

- che le attività di detta Commissione hanno avuto continuità nel tempo determinando un rafforzamento della qualità e sicurezza del sistema;

- che l'Azienda annovera tra i suoi servizi la SC Malattie infettive diretta dal dott. Fulvio Crippa;

- che il CNT con nota prot. 48161 del 07/11/2026, acquisita agli atti in pari data con prot. n 0083087/26, ha richiesto a questa ASST la possibilità di poter avviare una collaborazione, avvalendosi dell'esperienza della funzione aziendale di cui al precedente punto;

- che in base all'art. 2, comma 308, lett. a) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008) CNT può stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali, per disciplinare la collaborazione concernente attività di comune interesse;

- che la presente convenzione è stipulata ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), in quanto accordo di cooperazione concluso esclusivamente tra amministrazioni aggiudicatrici, finalizzato a garantire lo svolgimento di servizi pubblici funzionali al raggiungimento di obiettivi comuni, non governato da considerazioni di profitto, nel quale nessuna delle parti esegue sul mercato aperto più del 20% delle attività interessate dalla cooperazione;

- che l'attività richiesta, contribuendo al miglioramento della qualità e sicurezza del sistema trapiantologico, è compatibile con i fini istituzionali di questa ASST, essa stessa autorizzata allo svolgimento di attività trapiantologiche;

ATTESO

che la consulenza oggetto dell'intesa tra l'ASST e CNT è regolata dagli art. 88 e ss del C.C.N.L. dell'area sanità sottoscritto in data 23 gennaio 2024.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
(Premesse)

1. Le premesse e gli allegati in esse richiamati costituiscono parte integrante del presente accordo anche se non materialmente allegati.

Art. 2
(Oggetto)

1. L'ASST si impegna a partecipare alla formazione della commissione nazionale di sicurezza c.d. second opinion nazionale in infettivologia della Rete nazionale trapianti, tramite un professionista di cui all'art. 3.

2. La commissione ha lo scopo di supportare gli operatori della rete nazionale trapianti nella valutazione dei casi critici e dei rischi di carattere infettivologico, nelle fasi di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule, per il funzionamento di tutta la rete trapiantologica, nonché di collaborare con il Centro Nazionale Trapianti nella predisposizione delle linee guida e dei protocolli operativi della rete nazionale trapianti.

Art. 3
(individuazione dei membri della commissione)

1. L'ASST, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, designa la dott.ssa Manuela Carugati, Dirigente Medico della SC Malattie infettive.

2. Il professionista è tenuto all'osservanza dei principi impartiti dal Centro Nazionale Trapianti e in particolare delle linee guida e dei protocolli operativi operanti nel settore trapiantologico.

4. Il professionista provvederà con cadenza semestrale a rendicontare l'effort in ore dell'attività di second opinion. Il rendiconto delle attività sarà verificato sulla base dei dati raccolti dal Centro Nazionale Trapianti e inviati all'ASST per la relativa contabilizzazione

Art. 4
(Referenti)

1. Per i rapporti con il CNT l'ASST individua, quale referente per l'esecuzione del presente accordo, il Direttore SC Affari Generali – Dr.ssa Eleonora Zucchinali.

2. Per i rapporti con l'ASST il CNT individua, quale referente per l'esecuzione del presente accordo la Dott.ssa Letizia Lombardini.

Art. 5
(Durata del contratto)

1. La presente convenzione ha validità di un anno a decorrere dal 01.12.2026 sino al 30.11.2027. L'eventuale richiesta di rinnovo dovrà essere presentata per iscritto, almeno 90 giorni prima della scadenza, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it. Non è ammesso il tacito rinnovo.

Art. 6
(Importo e modalità trasferimento)

1. Per l'attività di cui all'art.2 del presente contratto, il CNT corrisponderà l'importo complessivo di € 10.000,00 (diecimila /00) all'ASST.

2. Detto importo, determinato tenendo conto del numero complessivo di second opinion compiute nel biennio precedente dalla Commissione, sarà trasferito all' ASST per le attività dalla stessa compiute in rate semestrali a seguito di verifica delle attività eseguite nel periodo di riferimento.

3. Il CNT provvederà, nel rispetto di quanto pattuito, al trasferimento dell'importo dietro presentazione di fattura, secondo le modalità di seguito indicate: accredito su conto BPER Banca S.p.A. ABI 05387 CAB 11101 - Prestazioni Polo Ospedaliero IT19E0538711101000049322299 -Codice BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX.

Art. 7
(Riservatezza)

1.L' ASST si rende garante che il personale da essa destinato all'esecuzione della presente convenzione mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e di terzi, il segreto per quanto riguarda le informazioni confidenziali che otterrà per lo svolgimento dei compiti connessi all'esecuzione del presente contratto.

Art. 8
(Recesso e risoluzione)

1. Le parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione scritta alle altre parti tramite posta certificata, con un preavviso di trenta giorni.

2. In particolare il CNT si riserva di esercitare la sopra indicata facoltà nel caso di interruzione per qualsiasi causa dell'attività connessa al progetto di cui all'art. 2 nonché nelle ipotesi in cui il Centro Nazionale Trapianti rilevi che il professionista designato per l'esecuzione dell'attività, ai sensi dell'art. 3, assuma atteggiamenti contrari ai contenuti della presente convenzione.

3. Resta peraltro inteso che la risoluzione del contratto non comporterà alcun diritto di una parte di avanzare, nei confronti dell'altra, pretese risarcitorie o richieste di pagamento ulteriori rispetto a quanto convenuto.

Art. 9
(Copertura Assicurativa)

1. A garanzia dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi derivante dall'attività professionale declinata nell'articolo 2 della presente convenzione, l' ASST dichiara, in conformità alla normativa vigente, di aver direttamente assunto il rischio di responsabilità civile derivante ai sensi di legge, in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi e delle attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa né eccettuata; attività comunque e ovunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture, e/o svolgendo attività anche a favore di utenti di strutture terzi.

2. Resta inteso che gli oneri assicurativi derivanti da responsabilità connesse a condotte connotate da dolo e colpa grave sono a carico del singolo professionista. Pertanto, il professionista che svolge attività nell'ambito della presente convenzione è tenuto a comunicare al CNT gli estremi della propria polizza per la copertura della responsabilità per colpa grave.

Art.10
(Trattamento dei dati personali)

Le Parti dichiarano espressamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti nel corso dell'esecuzione della convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima e, in ogni caso, nel rispetto di tutte le disposizioni dettate dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e s.m.i.

In particolare, le Parti danno atto che, in base ai principi previsti all'art. 5 del suddetto Regolamento i dati sono:

a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati;

b. raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo compatibile con tali finalità;

c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

d. esatti e, se necessario, aggiornati, attraverso l'adozione di tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti;

e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

f. trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Le Parti si impegnano altresì a adempiere, ove necessario, agli obblighi di informativa derivanti dal predetto Regolamento nei confronti delle persone fisiche coinvolte dalle attività oggetto della convenzione.

L'ASST, in qualità di autonomo titolare, si impegna a trasmettere i dati personali dei suoi dirigenti medici che presteranno la prestazione in oggetto a CNT, che li utilizzerà al solo fine di dare esecuzione alla presente convenzione. CNT si impegna a fornire ai dirigenti medici dell'ASST, in qualità di persone autorizzate al trattamento, le istruzioni operative finalizzate al corretto trattamento dei dati personali trattati, con particolare riguardo alla natura e finalità dei trattamenti svolti, alle tipologie di dati personali oggetto di trattamento ed alle misure tecnico organizzative attuate per la corretta protezione dei dati personali. Qualora il dirigente medico dell'ASST violi le istruzioni di cui sopra impartite da CNT, questo lo comunicherà prontamente all'ASST affinché la medesima ASST possa valutare, in totale autonomia, eventuali provvedimenti disciplinari a carico del soggetto che ha posto in essere la violazione.

CNT provvederà a formalizzare atto di autorizzazione ai sensi dell'art. 29 Regolamento UE 679/2016 al trattamento dei suddetti dati ai singoli professionisti della ASST.

Art. 11
(Prevenzione della corruzione)

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

- delle misure di prevenzione contenute nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), pubblicato sui rispettivi siti web alla sezione "Amministrazione Trasparente" e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del presente rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute;

- del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali.

La violazione del Codice di Comportamento e delle disposizioni contenute nel P.I.A.O. comporteranno la risoluzione del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 12
(Trasparenza)

1. L'ASST, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii., provvede alla pubblicazione di tutte le informazioni dovute, sul proprio sito istituzionale.

Art. 13
(Norma di rinvio e disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto, il Foro competente è, in via esclusiva, quello del Tribunale di Varese.

Art. 14
(Registrazione e bollo)

1. La presente convenzione viene sottoscritta con forma digitale giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2-bis della legge 241/1990 e s.m.i. L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 della Tabella dell'allegato A del D.P.R. N. 642/1972 – Tariffa parte I, è assolta dal CNT.

3. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 131/896 – Tariffa parte II, le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale, data dell'ultima sottoscrizione

Per il Centro Nazionale Trapianti

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giuseppe Feltrin)

Per l'ASST Papa Giovanni XXIII.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Francesco Locati)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1961/2026**)**

Oggetto: CONVENZIONE CON IL CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE NAZIONALE DI SICUREZZA "SECOND OPINION NAZIONALE IN INFETTIVOLOGIA" DELLA RETE NAZIONALE TRAPIANTI

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

☐ prevede
☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

☒ prevede
☐ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 12/11/2026

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Zucchinali Eleonora

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i RICAVI previsti:

✓ sono contabilizzati su: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti

☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

polo ospedaliero	rete territoriale	importo imponibile	importo IVA	importo totale
X		€ 850,00 (stimati anno 2026)		€ 850,00 (stimati anno 2026)
X		€ 9.150,00 (stimati anno 2027)		€ 9.150,00 (stimati anno 2027)

Si attesta, altresì, che i RICAVI relativi al presente provvedimento sono derivanti da:

(indicare centro di costo e autorizzazione se esistente)

☐ cessione beni cdc aut /anno
☐ cessione servizi cdc aut /anno
☒ libera professione cdc aut /anno
☐ solvenza aziendale cdc aut /anno
☐ contributi pubblici cdc aut /anno
☐ contributi privati cdc aut /anno
☐ erogazioni liberali cdc aut /anno
☐ altro cdc. aut /anno
☐ vedi allegato

Bergamo, 12/11/2026

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Zucchinali Eleonora

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

B i RICAVI derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	importo imponibile	importo IVA	importo totale
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55 c1-lett.c-d art 57-58 ccnl			€ 850,00 (stimati anno 2026)		€ 850,00 (stimati anno 2026)
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55 c1-lett.c-d art 57-58 ccnl			€ 9.150,00 (stimati anno 2027)		€ 9.150,00 (stimati anno 2027)

Bergamo, 16/11/2026

Il Direttore f.f.

Dr. / Dr.ssa Coppolone Ilaria

PARERE DIRETTORI

all’adozione della proposta di deliberazione N.1961/2026
ad oggetto:
CONVENZIONE CON IL CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE NAZIONALE DI SICUREZZA "SECOND OPINION NAZIONALE IN INFETTIVOLOGIA" DELLA RETE NAZIONALE TRAPIANTI

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: X FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	

DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: X FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Amorosi Alessandro
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: X FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo

per 15 giorni
